



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 15/2025

OGGETTO: OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI SU BENI "IMPIEGATI A QUALSIASI TITOLO"

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto *DM 18/2025*, che attua l'**obbligo** di stipulare **un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali**, introdotto dall'*art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023*, che ha definito, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l'adeguamento periodico dei premi, l'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.

Entro il 31 marzo le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali, conformi a quanto disposto dal decreto.

L'obbligo assicurativo si applica ai beni descritti nell'*articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile*, che sono utilizzati nell'attività d'impresa, esclude però, i beni già coperti da una polizza assicurativa, anche se stipulata da terzi. Inoltre, *l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM* riprende questa definizione, specificando che anche *i beni in locazione o leasing* devono essere assicurati.

In caso di **affitto d'azienda**, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo, resta fermo però che i beni su cui un altro soggetto (proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

L'art. 1, comma 101, della L. 213/2023 si applica alle imprese con sede legale in Italia e a quelle con sede all'estero che hanno una stabile organizzazione in Italia, purché siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese secondo *l'art. 2188 del codice civile*.

Fanno eccezione le imprese agricole *ex art. 2135 c.c.*, che rientrano nel Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali.

Le imprese non conformi potrebbero vedere limitato o escluso l'accesso a tutte le misure pubbliche di sostegno, non solo a quelle legate alle calamità naturali.

Distinti saluti.

Padova, 18/03/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA